



*Art. 3* Elenchi

L'Istituto pubblica gli elenchi:

- a. di tutti gli stupefacenti (art. 1 LStup), con i numeri loro attribuiti secondo il sistema d'identificazione dei prodotti «European Article Number International-» (EAN-A);
- b. degli stupefacenti parzialmente esclusi dalle misure di controllo (art. 3 cpv. 2 LStup);
- c. degli stupefacenti ottenibili in piccoli quantitativi senza prescrizione medica ed esclusi parzialmente dalle misure di controllo (art. 3 cpv. 2 LStup);
- d. degli stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 1 e 3 LStup);
- e. delle ditte (con il nome delle persone responsabili degli stupefacenti) e delle persone autorizzate dall'Istituto a coltivare piante o funghi per estrarne stupefacenti, oppure a fabbricare, trasformare stupefacenti o farne commercio (art. 4 cpv. 1 LStup), con i numeri di identificazione secondo il sistema EAN per il riconoscimento dei partner «European Article Number International-Location» (EAN-L);
- f. degli intermediari (mediatori, agenti di cambio, agenti e, se si tratta di ditte, con il relativo responsabile degli stupefacenti) autorizzati dall'Istituto a trattare stupefacenti (art. 13);
- g. delle farmacie pubbliche (con il nome delle persone responsabili degli stupefacenti), che possono procurarsi, detenere, utilizzare e dispensare stupefacenti, (art. 9 cpv. 1 e 2a LStup) con i loro numeri d'identificazione EAN-L;
- h. dei medici, dentisti e veterinari che possono procurarsi, detenere, utilizzare e dispensare stupefacenti (art. 9 cpv. 1 e 2a LStup) con i loro numeri di identificazione EAN-L;
- i. dei medici e veterinari che, secondo le disposizioni cantonali, sono autorizzati a dispensare direttamente stupefacenti (art. 9 cpv. 1 e 2a LStup)
- j. degli stabilimenti ospedalieri (con il nome delle persone responsabili degli stupefacenti) autorizzati dal Cantone a procurarsi, detenere e utilizzare stupefacenti (art. 14 cpv. 1 LStup) con i loro numeri di identificazione EAN-L;
- k. degli istituti scientifici autorizzati dal Cantone a coltivare piante o funghi per estrarne stupefacenti e a procurarsi, detenere e utilizzare stupefacenti nel limite del loro fabbisogno, con i loro numeri di identificazione EAN-L e il nome del responsabile degli stupefacenti (art. 14 cpv. 2 LStup);
- l. delle organizzazioni nazionali o internazionali autorizzate dall'Istituto a procurarsi, importare, detenere, utilizzare, dispensare o esportare stupefacenti nei limiti della loro attività (art. 2 cpv. 2) con i loro numeri di identificazione EAN-L.

*Art. 4*                      Eccezioni

<sup>1</sup> Gli stupefacenti parzialmente esclusi dal controllo (art. 3 lett. b), nonché gli stupefacenti ottenibili in piccoli quantitativi senza prescrizione medica (art. 3 lett. c) non sono soggetti alle restrizioni previste per gli altri stupefacenti dagli articoli seguenti:

- a. articolo 40 capoversi 1 e 2 (Viaggiatori malati);
- b. articolo 41 capoverso 1 (Acquisizione di stupefacenti da parte di medici, dentisti e veterinari);
- c. articolo 43 capoversi 2, 4, 5 e 7 (Prescrizione);
- d. articolo 48 (Urgenze);
- e. articolo 53 capoverso 1 (Deposito);
- f. articolo 55 (Designazione e etichettatura);
- g. articolo 57 (Notifiche);
- h. articolo 58 (Bollettino di consegna);
- i. articolo 61 (Obbligo documentale dei farmacisti);
- j. articolo 62 (Obbligo documentale dei medici, dentisti e veterinari);
- k. articolo 63 (Obbligo documentale degli stabilimenti ospedalieri);
- l. articolo 64 (Obbligo documentale degli istituti scientifici);
- m. articolo 65 (Obbligo documentale delle organizzazioni nazionali o internazionali);
- n. articolo 71 (Sequestro, utilizzazione, distruzione);
- o. articolo 73 (Utilizzazione e distruzione di stupefacenti provenienti da infrazioni).

<sup>2</sup> I preparati omeopatici che contengono stupefacenti e la cui diluizione è maggiore di D8/4CH sono esclusi dal controllo.

<sup>3</sup> I preparati di stupefacenti a scopi analitici sono esclusi dai provvedimenti di controllo stabiliti nella presente ordinanza, per quanto non possano essere utilizzati in modo abusivo. In caso di dubbio decide l'Istituto.

*Art. 5*                      Domande

<sup>1</sup> Le ditte e le persone che intendono coltivare piante o funghi per estrarre stupefacenti, fabbricare, trasformare stupefacenti o farne commercio devono chiedere all'Istituto l'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 LStup, fornendo le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. 1. società con o senza personalità giuridica:
  - designazione della ditta,
  - nome e cognome della persona responsabile dell'esercizio tecnico e del commercio di stupefacenti, o
2. persone fisiche: nome e cognome;

- b. domicilio commerciale (indirizzo);
- c. estratto dell'iscrizione nel registro di commercio;
- d. attività della ditta (fabbricazione, commercio di medicinali o di prodotti chimici);
- e. natura dell'autorizzazione richiesta (coltivazione, fabbricazione, trasformazione, commercio);
- f. se la domanda non riguarda tutti gli stupefacenti, designazione degli stupefacenti o dei gruppi di stupefacenti (con i nomi delle sostanze o delle marche);
- g. attestato delle conoscenze professionali sugli stupefacenti; mandato scritto per la coltivazione;
- h. estratto del casellario giudiziale del responsabile;
- i. descrizione della superficie coltivata, dei locali e delle installazioni.

<sup>2</sup> Gli intermediari (mediatori, agenti di cambio, agenti) che trattano stupefacenti devono richiedere un'autorizzazione all'Istituto, fornendo le indicazioni previste dal capoverso 1 lettere a-e, g e h.

#### *Art. 6 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Sono considerati titoli scientifici secondo il presente articolo i diplomi federali di medico, di veterinario e di farmacista, nonché il diploma di chimico di una scuola universitaria svizzera. L'Istituto può riconoscere sufficienti altri diplomi del genere rilasciati da scuole universitarie svizzere o estere, se le necessarie conoscenze scientifiche sono attestate da un mezzo adeguato.

<sup>4</sup> L'autorizzazione di coltivare piante o funghi per estrarne stupefacenti può essere rilasciata solamente ai titolari di un'autorizzazione di fabbricare e di trasformare stupefacenti, agli istituti scientifici o alle persone da essi incaricate della coltivazione sulla base di un contratto scritto. Tale contratto deve contenere indicazioni precise circa la specie di piante o di funghi e la grandezza della superficie coltivata, nonché prevedere l'obbligo per il committente di acquistare l'intero raccolto del mandatario. Un esemplare del contratto, firmato dalle due parti, deve essere presentato all'Istituto con la domanda di autorizzazione.

#### *Art. 7 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il responsabile del commercio di stupefacenti deve possedere uno dei titoli scientifici previsti nell'articolo 6 capoverso 3.

#### *Art. 8*                      **Intermediazione**

Le disposizioni dell'articolo 7 sono applicabili anche agli intermediari (mediatori, agenti di cambio, agenti) che trattano sostanze menzionate nell'articolo 1 capoversi 2 e 3 LStup.

*Art. 12* Organizzazioni nazionali o internazionali

Le organizzazioni nazionali o internazionali che intendono procurarsi, importare, detenere, utilizzare, prescrivere, dispensare o esportare stupefacenti presentano la domanda di autorizzazione, firmata dal responsabile (art. 2 cpv. 2), all'Istituto.

*Art. 13 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Istituto rilascia l'autorizzazione di coltivare piante o funghi per estrarne stupefacenti, di fabbricare, trasformare stupefacenti (art. 6), di farne il commercio (art. 7) o di praticarne l'intermediazione (art. 8), intestandola alla ditta o alla persona che ne ha fatto domanda.

*Art. 17 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se le ditte, le persone, gli stabilimenti ospedalieri e gli istituti scientifici che richiedono un'autorizzazione conformemente agli articoli 13 a 15 non dispongono di un numero di identificazione EAN-L, quest'ultimo è attribuito dall'Istituto.

*Art 18 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 21 cpv. 1*

<sup>1</sup> In caso di estinzione (art. 18), annullamento o revoca (art. 20) di un'autorizzazione, l'autorità competente sorveglia la superficie della coltura di piante o funghi destinati all'estrazione di stupefacenti, l'allestimento dell'inventario degli stupefacenti, la loro cessione a persone abilitate o la loro liquidazione. L'autorità competente può anche confiscare gli stupefacenti o ordinarne la distruzione.

*Art. 22* Scambio di informazioni tra l'Istituto e i Cantoni

<sup>1</sup> Le autorità competenti collaborano nell'ambito dei loro compiti di controllo. A questo scopo si scambiano segnatamente informazioni.

<sup>2</sup> L'Istituto fornisce all'inizio dell'anno alle autorità cantonali competenti un elenco completo di tutte le ditte e persone autorizzate alla coltivazione di piante e funghi per estrarne stupefacenti o alla fabbricazione, trasformazione, commercio o utilizzazione di stupefacenti.

<sup>3</sup> L'Istituto notifica immediatamente alle autorità cantonali competenti ogni modifica dell'elenco di cui al capoverso 2.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale competente fornisce all'inizio dell'anno all'Istituto un elenco completo di tutti i farmacisti, medici, veterinari, dentisti, istituti ospedalieri e istituti scientifici autorizzati a procurarsi, detenere, prescrivere, utilizzare e dispensare stupefacenti. I medici e i veterinari autorizzati a dispensare direttamente stupefacenti sono designati in modo speciale.

<sup>5</sup> L'autorità cantonale competente notifica immediatamente all'Istituto ogni modifica dell'elenco di cui al capoverso 4.

*Art. 22a* Scambio di informazioni tra l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Istituto

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Istituto collaborano nell'ambito dei loro compiti di controllo (art. 8 cpv. 5 e 6 LStup). A questo scopo deve essere garantito un continuo scambio di informazioni.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale della sanità pubblica fornisce all'inizio dell'anno all'Istituto un elenco completo di tutte le ditte e persone autorizzate, secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup, alla coltivazione di piante e funghi per estrarne stupefacenti o a fabbricare, trasformare, commerciare o utilizzare stupefacenti.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale della sanità pubblica notifica immediatamente all'Istituto ogni modifica dell'elenco di cui al capoverso 2.

*Art. 28* Durata di validità dell'autorizzazione d'importazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione unica è valida al massimo tre mesi e non può essere ceduta.

<sup>2</sup> L'autorizzazione generale d'importazione è valida fino alla fine dell'anno civile in corso e non può essere ceduta. Alla fine dell'anno, il titolare dell'autorizzazione si impegna a notificare il quantitativo importato all'Istituto.

*Art. 29* Rilascio dell'autorizzazione d'importazione

L'Istituto trasmette al richiedente il numero necessario di copie dell'autorizzazione d'importazione unica o generale, in modo da permettergli di attestare, presso la dogana e le autorità del Paese d'esportazione, il diritto d'importazione. Informa l'autorità competente del Paese d'esportazione con una copia dell'autorizzazione. Stabilisce le direttive che fissano le modalità d'importazione.

*Art. 30* Sdoganamento

<sup>1</sup> L'Ufficio doganale comunica l'importazione all'Istituto.

<sup>2</sup> Quando l'importazione avviene sulla base di un'autorizzazione unica, l'Ufficio doganale conferma l'importazione sulla copia che accompagna la spedizione e trasmette detta copia con la spedizione al destinatario.

<sup>3</sup> Dopo l'importazione sulla base di un'autorizzazione unica, il destinatario comunica all'Istituto per scritto, entro un termine di 30 giorni al massimo, l'arrivo della merce indicando il quantitativo ricevuto e il corrispondente numero dell'autorizzazione d'importazione dell'Istituto.

*Art. 32 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> L'autorizzazione d'esportazione unica è valida al massimo tre mesi e non può essere ceduta. La durata di validità dell'autorizzazione d'esportazione non può superare quella dell'autorizzazione d'importazione del Paese destinatario.

<sup>4</sup> L'autorizzazione generale d'esportazione è valida fino alla fine dell'anno civile in corso e non può essere ceduta. La durata di validità dell'autorizzazione di esportazione non può superare quella dell'autorizzazione d'importazione del Paese desti-

natario. Alla fine dell'anno, il titolare dell'autorizzazione si impegna a notificare il quantitativo esportato all'Istituto.

*Art. 33* Rilascio dell'autorizzazione d'esportazione

L'Istituto rilascia al richiedente il numero necessario di copie dell'autorizzazione unica o generale d'esportazione, in modo da permettergli di attestare presso la dogana il diritto d'esportazione. Informa l'autorità competente del Paese d'importazione per mezzo di una copia dell'autorizzazione. Stabilisce le direttive fissando le modalità d'esportazione.

*Art. 34* Sdoganamento

L'Ufficio doganale comunica l'esportazione all'Istituto.

*Art. 35* Autorizzazioni inutilizzate

Le autorizzazioni d'importazione e d'esportazione inutilizzate devono essere rimandate all'Istituto nei 15 giorni che seguono la loro scadenza.

*Art. 36a* Trasmissione elettronica di documenti

D'intesa con l'organizzazione internazionale delle Nazioni Unite competente per il controllo degli stupefacenti « International Narcotics Control Board» (INCB) e con la «United Nations Drug Control Programme» (UNDCP), con le autorità competenti dei Paesi interessati, nonché con la Direzione generale delle dogane, l'Istituto può introdurre la trasmissione elettronica di documenti, per quanto la protezione e la sicurezza dei dati siano garantite.

*Art. 38 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il transito di stupefacenti è ammesso se la persona abilitata a disporre può provare che la spedizione è conforme alle prescrizioni legali del Paese di provenienza e del Paese di destinazione.

*Art. 40a* Equipaggiamento d'emergenza

Per i casi d'emergenza, i medici e i veterinari possono, senza autorizzazione, importare o, se le autorità competenti dei Paesi interessati lo permettono, esportare una piccola quantità di stupefacenti destinati a uso medico.

*Art. 41 cpv. 3*

<sup>3</sup> Con un modulo ufficiale per le ricette (art. 43), i medici e i veterinari possono ordinare stupefacenti al fine di costituire scorte per il loro equipaggiamento d'emergenza per casi urgenti in infermerie e per servizi di salvataggio e pronto soccorso non collegati a istituti ospedalieri e per cliniche veterinarie riconosciute dall'autorità cantonale competente. La ricetta per stupefacenti deve contenere:

- a. il nome, l'indirizzo, la firma autografa e il timbro del medico o veterinario che ha prescritto lo stupefacente;
- b. il nome della persona responsabile e dell'esercente dell'infermeria, del servizio di salvataggio e pronto soccorso o della clinica veterinaria;
- c. la data di compilazione della ricetta;
- d. il nome dello stupefacente, il dosaggio e la forma farmaceutica;
- e. il quantitativo.

*Art. 43 cpv. 1, 3, 6 e 7*

<sup>1</sup> I medici e i veterinari possono prescrivere stupefacenti soltanto ai pazienti o agli animali che hanno essi stesso visitato.

<sup>3</sup> La prescrizione di stupefacenti deve essere vistata di proprio pugno dal medico o veterinario e il documento corrispondente deve essere conservato nella cartella medica del paziente o dell'animale.

<sup>6</sup> Negli istituti ospedalieri, nelle infermerie o nei servizi di salvataggio e di pronto soccorso non collegati a istituti ospedalieri e nelle cliniche veterinarie, il medico o il veterinario responsabile può delegare al personale qualificato la competenza di dispensare medicinali sotto la propria responsabilità in situazioni d'emergenza. Il personale qualificato ne informa quanto rapidamente possibile il medico o veterinario responsabile. Le modalità corrispondenti devono essere fissate per scritto dalla persona responsabile. Il personale interessato deve esserne messo al corrente in modo adeguato.

<sup>7</sup> L'Istituto fornisce, al prezzo ufficiale, i moduli per ricette per stupefacenti ai Cantoni, che li trasmettono ai medici e ai veterinari abilitati.

*Art. 44 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli stupefacenti che figurano negli elenchi di cui nell'articolo 3 lettere b e c sono prescritti mediante ricetta normale.

*Art. 45 cpv. 5*

<sup>5</sup> Se le circostanze relative al commercio di stupefacenti destano il sospetto di un abuso, il farmacista, eventualmente assieme al medico o al veterinario che ha prescritto gli stupefacenti o all'autorità cantonale competente, procede ai necessari chiarimenti. In un caso siffatto gli stupefacenti possono essere forniti soltanto se i chiarimenti lasciano apparire infondato il sospetto.

*Art. 56 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'informazione professionale e la pubblicità rivolte al personale medico non devono contenere informazioni false o ingannevoli. Il preparato raccomandato deve essere designato in modo esplicito e ben visibile come un medicamento sottoposto al controllo previsto dalla LStup.

*Art. 57 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> La notifica deve essere effettuata nei trenta giorni dalla fornitura.

<sup>3</sup> La notifica deve indicare:

- a. la ragione sociale, il numero d'identificazione EAN-L (art. 3 lett. g-l), il codice di avviamento postale e il domicilio commerciale del fornitore;
- b. la ragione sociale, il numero d'identificazione EAN-L (art. 3 lett. g-l), il codice di avviamento postale e il domicilio commerciale del destinatario;
- c. la data di fornitura;
- d. la designazione della merce fornita, con i corrispondenti numeri d'identificazione EAN-A (art. 3 lett. a);
- e. il quantitativo esatto in peso o in unità.

*Art. 59 rubrica nonché cpv. 1, frase introduttiva*

## Contabilità e rendiconto

<sup>1</sup> Per ogni stupefacente o per ogni preparato che contiene stupefacenti sono prescritte le seguenti indicazioni secondo l'articolo 17 LStup relativo alla contabilità, prendendo in considerazione il diverso dosaggio o la diversa formula farmaceutica:  
...

*Art. 60*

## Contabilità/Inventario

<sup>1</sup> Le ditte e le persone autorizzate a coltivare piante e funghi per estrarne stupefacenti devono contabilizzare la coltivazione alla fine di ogni anno e comunicare il risultato all'Istituto nella forma prescritta.

<sup>2</sup> Le ditte e le persone autorizzate a fabbricare e a trasformare stupefacenti devono contabilizzare la fabbricazione alla fine di ogni anno e comunicare il risultato all'Istituto nella forma prescritta.

<sup>3</sup> Le ditte e le persone autorizzate a commerciare o negoziare stupefacenti devono inventariare il magazzino alla fine di ogni anno e comunicare il risultato all'Istituto nella forma prescritta.

<sup>4</sup> Le ditte e le persone che fanno commercio internazionale di stupefacenti provenienti dalla Svizzera, senza che la merce vi transiti, nonché gli intermediari (mediatori, agenti; art. 13) devono comunicare alla fine di ogni anno all'Istituto le indicazioni di cui nell'articolo 59 capoverso 1 lettera e nella forma prescritta:

<sup>5</sup> Le ditte e le persone che detengono campioni di riferimento di stupefacenti o di preparati che contengono stupefacenti devono tenere una contabilità separata per questi prodotti, inventariare il magazzino alla fine dell'anno e comunicare il risultato all'Istituto nella forma prescritta.

*Art. 61 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per ogni stupefacente e per ogni preparato che contiene stupefacenti si tiene una contabilità che, tenuto conto del diverso dosaggio e della diversa forma farmaceutica, concerne:

- a. le scorte all'inizio dell'anno;
- b. le importazioni;
- c. gli acquisti in Svizzera;
- d. le esportazioni;
- e. la dispensazione, la fabbricazione di preparati soggetti a controllo o la vendita;
- f. le perdite, l'eliminazione;
- g. le scorte alla fine dell'anno.

*Art. 62 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> I medici e i veterinari sono tenuti a registrare per scritto l'utilizzazione degli stupefacenti da loro ordinati come scorte per casi urgenti in infermerie e servizi di salvataggio e di pronto soccorso e in cliniche veterinarie (art. 41 cpv. 3).

<sup>3</sup> Per i medici e i veterinari autorizzati a dispensare direttamente stupefacenti secondo le disposizioni cantonali sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 61.

*Art. 63 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per ogni stupefacente e per ogni preparato che contiene stupefacenti, che si trova in deposito nella farmacia degli istituti ospedalieri, si tiene una contabilità che, tenuto conto del diverso dosaggio o della diversa forma farmaceutica, concerne:

- a. le scorte all'inizio dell'anno;
- b. le importazioni;
- c. gli acquisti in Svizzera;
- d. le esportazioni;
- e. la dispensazione, la fabbricazione di preparati soggetti a controllo o la vendita;
- f. le perdite, l'eliminazione;
- g. le scorte alla fine dell'anno.

*Art. 64 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per ogni stupefacente e per ogni preparato che contiene stupefacenti si tiene una contabilità che, tenuto conto del diverso dosaggio o della diversa forma farmaceutica, concerne:

- a. le scorte all'inizio dell'anno;
- b. le importazioni;
- c. gli acquisti in Svizzera;
- d. le esportazioni;
- e. l'utilizzazione;
- f. le perdite, l'eliminazione;
- g. le scorte alla fine dell'anno.

*Art. 67* Conservazione dei documenti e dei supporti di dati

<sup>1</sup> I documenti e i dati concernenti la prescrizione e il commercio di stupefacenti devono essere conservati dieci anni.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica alla prescrizione e al commercio al dettaglio degli stupefacenti che figurano nell'elenco di cui nell'articolo 3 lettere b e c.

*Art. 68* Controllo da parte dell'Istituto

<sup>1</sup> L'Istituto promuove la collaborazione tra le autorità competenti per il controllo degli stupefacenti. Provvede affinché vengano scambiate informazioni e vengano svolti i compiti da adempiere.

<sup>2</sup> L'Istituto emana direttive per garantire una prassi unitaria d'ispezione.

<sup>3</sup> Se le autorità cantonali competenti non sono in grado di assumere i compiti di controllo degli aventi diritto abilitati in virtù dell'articolo 3 lettere e, f e l, l'Istituto può sostituirvisi.

<sup>4</sup> L'Istituto, in caso di sospetto di irregolarità in rapporto con gli stupefacenti, può incaricare l'autorità cantonale competente di eseguire speciali controlli.

<sup>5</sup> L'Istituto può prelevare gratuitamente a scopi di analisi campioni di prodotti che possono contenere stupefacenti sottoposti al controllo. Rilascia una ricevuta al proprietario.

<sup>6</sup> L'Ufficio federale della sanità pubblica può incaricare l'Istituto di controllare secondo l'articolo 8 LStup gli stupefacenti per i quali abbia rilasciato un'autorizzazione straordinaria e consultarlo nel rilascio di siffatte autorizzazioni. L'Istituto può associare le autorità cantonali competenti a detto controllo.

<sup>7</sup> L'Istituto è autorizzato in ogni momento a controllare gli stupefacenti conservati in magazzini doganali o di transito e a decidere provvedimenti in caso di discordanze. Ne può incaricare le autorità cantonali competenti.

*Art. 68a* Controllo da parte delle autorità cantonali

<sup>1</sup> Le autorità cantonali competenti controllano le operazioni degli aventi diritto secondo l'articolo 3 lettere e e l.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali possono prelevare gratuitamente a scopi di analisi campioni di stupefacenti sottoposti al controllo. Rilasciano una ricevuta al proprietario.

<sup>3</sup> In caso di abuso di stupefacenti secondo l'articolo 3 lettere b e c, l'autorità cantonale competente può prendere nel proprio Cantone provvedimenti più rigorosi di quelli previsti dalla presente ordinanza.

<sup>4</sup> Il funzionario incaricato del controllo di stupefacenti dall'autorità cantonale competente non può controllare se stesso se esercita contemporaneamente un'attività come persona responsabile ai sensi dell'articolo 9 LStup.

<sup>5</sup> Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 17 ottobre 2001<sup>3</sup> sull'autorizzazione dei medicinali.

#### *Art. 69*

L'Istituto stabilisce gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni secondo la presente ordinanza.

#### *Art. 71 cpv. 1<sup>bis</sup>, 2 e 3*

<sup>1bis</sup> L'Istituto è autorizzato a eliminare in modo adeguato stupefacenti modificati, scaduti o non più utilizzati secondo l'articolo 8 capoverso 1 LStup, impiegati in base a un'autorizzazione secondo l'articolo 8 capoversi 5 o 6 LStup. Ne può incaricare l'autorità cantonale competente.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale competente elimina in modo adeguato gli altri stupefacenti modificati, scaduti o non più utilizzati o sequestrati dalla polizia.

<sup>3</sup> L'eliminazione di stupefacenti deve avvenire sotto la sorveglianza di due persone designate dall'Istituto o dall'autorità cantonale competente. Sull'eliminazione viene tenuto un verbale.

#### *Art. 72 cpv. 2*

<sup>2</sup> Nel caso di inchieste in corso su un richiedente a causa di infrazioni delle disposizioni della presente ordinanza, l'Istituto o l'autorità cantonale competente può sospendere l'ulteriore rilascio di autorizzazioni fino al giudizio definitivo.

#### *Art. 73 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il ricavo dell'eventuale vendita di stupefacenti confiscati è versato all'autorità competente per il controllo, sempre che non spetti al precedente proprietario per decisione giudiziaria.

#### *Art. 75*                      Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le autorizzazioni rilasciate dai Cantoni prima del 1° gennaio 2002 continuano ad essere valide conformemente all'articolo 95 capoverso 5 della legge del 15 dicembre 2000<sup>4</sup> sugli agenti terapeutici.

<sup>3</sup> RS 812.212.1; RU 2001 ...

<sup>4</sup> RS 812.21; RU 2001 2790

<sup>2</sup> A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'Istituto è l'autorità competente in caso di modifiche delle autorizzazioni di cui nel capoverso 1.

<sup>3</sup> L'Istituto e le autorità cantonali disciplinano la trasmissione reciproca di documenti che risulta dai cambiamenti delle competenze il 1° gennaio 2002.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

17 ottobre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2562